

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 16 DEL 24 APRILE 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI**

Il cd. Decreto "Cura Italia" ha previsto un bonus di 100 euro, per il mese di marzo, a favore dei lavoratori dipendenti, con reddito non superiore a 40.000 euro, che, nel periodo di emergenza sanitaria, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro. Si riepilogano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento.

Pagina 7

- **BLOCCO LICENZIAMENTI DAL 17 MARZO AL 16 MAGGIO 2020**

Il Decreto "Cura Italia" stabilisce il blocco della riduzione collettiva del personale e dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo dal 17 marzo al 16 maggio 2020. Riepiloghiamo i licenziamenti vietati o esclusi dal divieto nel periodo di emergenza.

Pagina 14

- **AGENTI DI COMMERCIO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COVID-19**

Dal 3 al 30 aprile 2020, gli agenti di commercio in attività, compresi i pensionati che proseguono l'attività, possono richiedere contributi straordinari in conseguenza dell'epidemia Covid-19. Vediamo quali sono i criteri e le modalità per presentare la domanda, sulla base delle istruzioni della Fondazione Enasarco.

Pagina 17

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **LE EROGAZIONI LIBERALI ED IL CORONAVIRUS**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo le misure introdotte dal c.d. Decreto "Cura Italia", riguardanti le agevolazioni per le erogazioni liberali effettuate nell'anno 2020 per finanziare gli interventi di contenimento dell'emergenza COVID-19.

Pagina 23

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 29

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 24.04.2020 AL 8.05.2020**

Pagina 32

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana e delle novità anche in relazione alle misure di sostegno a fronte dell'emergenza epidemiologica.

CU 2020: consegna e trasmissione prorogata al 30 aprile

Il decreto liquidità (DL 23/2020) così come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 9 ha previsto la proroga del termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo nonché quello relativo alla trasmissione telematica delle stesse certificazioni all'Agenzia delle Entrate. Il differimento è previsto al 30 aprile 2020.

Enti del terzo settore: in Gazzetta i modelli di bilancio

Nella Gazzetta del 18 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 5 marzo con i nuovi modelli di bilancio per gli enti del terzo settore costituenti parte integrante dello stesso decreto. Si evidenzia che gli schemi di bilancio allegati al decreto devono essere considerati come schemi «fissi».

Marchi storici di interesse nazionale: iscrizioni aperte dal 16 aprile

L'iscrizione al Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale è possibile a partire dal 16 aprile 2020. Il decreto del ministero dello Sviluppo economico (MISE) 27 febbraio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2020 indica le modalità di iscrizione di un marchio di impresa nel registro speciale "Marchio storico di interesse nazionale", integrando il precedente decreto del 10 gennaio 2020.

Diritti Doganali in scadenza dal 23 aprile prorogati di 30 giorni

Con determinazione n. 121877 il Direttore dell'Agenzia delle Dogane dispone la proroga di 30 giorni dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile 2020 all'8 maggio 2020 senza alcuna applicazione di sanzioni né interessi.

Reddito di cittadinanza: novità per la richiesta

Con il messaggio n. 1681 del 20 aprile l'INPS ha fornito indicazioni sull'ampliamento delle modalità di richiesta del Reddito e della Pensione di Cittadinanza. In particolare, viene prevista la possibilità di inviare la domanda per i sussidi contro la povertà anche attraverso il sito internet dell'INPS, autenticandosi con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Il servizio è raggiungibile nella sezione "reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza" del sito www.inps.it.

Covid e nuovo tracciato e-fatture obbligatorio solo dal 2021

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile, ha comunicato che sono stati modificati i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica. Il nuovo tracciato delle e-fatture partirà in data 1° ottobre 2020 (e non il 4 maggio, come originariamente previsto) e sarà obbligatorio solo a partire dal 1° gennaio 2021.

Garanzia Italia: pronto il portale di SACE per i finanziamenti alle imprese

SACE S.p.a., con il comunicato stampa del 21 aprile 2020, informa che è operativo il portale "Garanzia Italia", uno strumento predisposto per agevolare la concessione dei finanziamenti alle imprese danneggiate dalla emergenza da Corona virus e garantiti da SACE e rafforzati con garanzia di Stato. Le imprese interessate dovranno procedere come segue:

- ◆ Richiedere alla banca o altro soggetto abilitato a concedere finanziamenti, un prestito con garanzia dello Stato.

- ◆ La banca verificherà i criteri di eleggibilità dell'impresa (ossia se la stessa ha i requisiti previsti dal Decreto Liquidità per accedere alle garanzie), effettuerà l'istruttoria e in caso di esito positivo, inserirà la richiesta di garanzia nel portale di SACE.
- ◆ SACE provvederà a trattare la richiesta e riscontrato un esito positivo, assegnerà un Codice Unico Identificativo (CUI) emettendo la garanzia.
- ◆ Il soggetto finanziatore erogherà al richiedente il finanziamento richiesto garantito da SACE e Stato

ABI informa: nuova moratoria sui mutui fino a 12 mesi per famiglie e lavoratori

Associazione Bancaria Italiana (ABI), con comunicato stampa del 22 aprile 2020 informa che è stato raggiunto un accordo riguardante la sospensione dei mutui garantiti da immobili e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, con le associazioni di difesa dei consumatori. La sospensione riguarderà la quota capitale e potrà avere durata fino a 12 mesi. La misura è rivolta alle seguenti tipologie di mutui e finanziamenti:

- ◆ mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazioni degli immobili stessi, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale e non rientranti nei benefici del Fondo Gasparrini, mutui connessi all'acquisto della abitazione principale ma senza i requisiti per accedere al Fondo Gasparrini;
- ◆ prestiti non garantiti da garanzia reale con rimborso rateale ed erogati prima del 31 gennaio 2020

La sospensione riguarda anche le rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020.

Sulla sospensione NON è previsto il pagamento di alcuna commissione e la regolare ripresa dei pagamenti dovrà avvenire al termine del periodo di sospensione richiesto.

Fondo Sanarti: prestazioni per COVID 19

Il Fondo Sanarti ha previsto due indennità straordinarie erogate da UNISALUTE per l'emergenza Covid 19, a favore dei lavoratori dipendenti e dei volontari che dal 24 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 risultino positivi al COVID-19:

- ◆ diaria per isolamento domiciliare di 40,00 euro al giorno per un periodo non superiore a 14 giorni l'anno;
- ◆ indennità giornaliera per ricovero di 40,00 euro per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni.

E' possibile presentare domanda a partire dal 14 aprile 2020.

In aggiunta, Sanarti, ha esteso il proprio intervento a favore degli iscritti che dal 14 aprile 2020 possono richiedere il rimborso delle franchigie versate per accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuate dal 24 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, effettuate presso la rete di strutture convenzionate UniSalute.

Concludiamo informando che, è disponibile l'applicazione "Io", che consente di accedere a tutti i servizi pubblici e comunicare con la Pubblica Amministrazione in modo semplice e sicuro, direttamente dallo smartphone. Si tratta di uno strumento utile in questo periodo caratterizzato dall'emergenza Covid, in quanto consente di restare in contatto con la PA, ricevere comunicazioni, pagare alcuni tributi con un clic.

OGGETTO: PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

Il cd. Decreto "Cura Italia" all'articolo 63 ha previsto l'erogazione di un **bonus di 100 euro, per il mese di marzo 2020**, a favore dei lavoratori **dipendenti**, pubblici e privati, purché con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria per il Coronavirus, **continuino a prestare servizio nella sede di lavoro**. Sull'argomento l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 8 del 3 aprile 2020, che tramite risposte alle FAQ ha fornito i chiarimenti di seguito riportato. Successivamente, è stata pubblicata la Risoluzione 18 con ulteriori indicazioni. In questa scheda facciamo il punto con anche esempi numerici.

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI	
PREMESSA	<p>In base all'articolo 63, comma 1 del Decreto Cura Italia <i>«ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese».</i></p> <p>Il successivo comma 2 prevede che «I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla 2 retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno».</p> <p>Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d'imposta dell'incentivo erogato, il comma 3, prevede che gli stessi possono utilizzare l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>

<p>CALCOLO DEI GIORNI</p>	<p>E' stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se i giorni per l'attribuzione del bonus devono essere conteggiati da calendario o da contratto (cioè in 26.esimi o in 30.esimi).</p> <p>Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell'importo del bonus rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.</p> <p>Nella successiva Risoluzione 18/2020 è stato chiarito che per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese, in alternativa al criterio indicato sopra (basato in sostanza sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili), può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall'importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.</p> <table border="1" data-bbox="373 1099 1388 1330"> <tr> <td data-bbox="373 1099 882 1189">Calcolo dei giorni per attribuzione del bonus</td> <td data-bbox="882 1099 1388 1189">Rapporto tra ore effettive lavorate e ore lavorabili da contratto</td> </tr> <tr> <td data-bbox="373 1189 882 1330"></td> <td data-bbox="882 1189 1388 1330">Rapporto tra giorni di presenza in sede (indipendentemente dalle ore) e giorni lavorabili da contratto</td> </tr> </table>	Calcolo dei giorni per attribuzione del bonus	Rapporto tra ore effettive lavorate e ore lavorabili da contratto		Rapporto tra giorni di presenza in sede (indipendentemente dalle ore) e giorni lavorabili da contratto
Calcolo dei giorni per attribuzione del bonus	Rapporto tra ore effettive lavorate e ore lavorabili da contratto				
	Rapporto tra giorni di presenza in sede (indipendentemente dalle ore) e giorni lavorabili da contratto				
<p>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO NEL MESE DI MARZO 2020</p>	<p>E' stato chiesto all'Agenzia delle Entrate come avviene l'attribuzione del bonus ai lavoratori dipendenti nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020.</p> <p>Nel rispondere, l'Agenzia ha precisato che in considerazione del fatto che l'importo del bonus è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti, nel mese di marzo 2020, nella propria sede di lavoro, ai dipendenti licenziati nel predetto mese spetterà il bonus in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la predetta sede.</p>				

	<p>Bonus in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020</p>	<p>Bonus spettante in proporzione ai giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro</p>				
<p>LAVORATORI IN SERVIZIO ESTERNO</p>	<p>E' stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se i lavoratori che sono in servizio esterno presso clienti o in missione o presso altre sedi dell'impresa o del gruppo diverse dalla propria hanno diritto alla percezione del premio.</p> <p>Nel rispondere l'Agenzia ha chiarito che i "Decreto Cura Italia" riconosce ai lavoratori dipendenti che hanno conseguito, nell'anno precedente, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, un premio di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Tenuto conto che la ratio di tale disposizione persegue l'obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto, si ritiene che il premio, ivi stabilito, debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa.</p> <p>Per tale ragione, restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile ("smart working").</p> <table border="1" data-bbox="373 1346 1390 1485"> <tr> <td data-bbox="373 1346 884 1435">Lavoratori in trasferta presso clienti, o in missioni o presso sedi secondarie</td> <td data-bbox="884 1346 1390 1435">Bonus spettante</td> </tr> <tr> <td data-bbox="373 1435 884 1485">Lavoratori in smart working</td> <td data-bbox="884 1435 1390 1485">Bonus non spettante</td> </tr> </table>		Lavoratori in trasferta presso clienti, o in missioni o presso sedi secondarie	Bonus spettante	Lavoratori in smart working	Bonus non spettante
Lavoratori in trasferta presso clienti, o in missioni o presso sedi secondarie	Bonus spettante					
Lavoratori in smart working	Bonus non spettante					
<p>TRATTAMENTO LAVORATORI IN PART - TIME</p>	<p>E' stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se il bonus ai lavoratori dipendenti deve essere proporzionato alla percentuale di occupazione o se si dovrà usare la proporzione tra giorni lavorati "in sede" e giorni lavorabili secondo l'orario di lavoro previsto. Sono stati inoltri chiesti chiarimenti in merito alle giornate di ferie, malattia, congedo.</p>					

	<p>Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, l'importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l'attività lavorativa presso la propria sede. Inoltre, in considerazione della finalità della norma che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro non devono considerarsi nel rapporto - né al numeratore né al denominatore - le giornate di ferie o di malattia. In base alla medesima ratio, sono escluse dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.</p> <table border="1" data-bbox="373 801 1390 943"> <tr> <td>Lavoratori full time o part time</td> <td>Bonus spettante in base all'attività prestata effettivamente in sede</td> </tr> <tr> <td>Lavoratori in ferie, congedo o malattia</td> <td>Giornate escluse dal calcolo del bonus</td> </tr> </table>	Lavoratori full time o part time	Bonus spettante in base all'attività prestata effettivamente in sede	Lavoratori in ferie, congedo o malattia	Giornate escluse dal calcolo del bonus
Lavoratori full time o part time	Bonus spettante in base all'attività prestata effettivamente in sede				
Lavoratori in ferie, congedo o malattia	Giornate escluse dal calcolo del bonus				
<p>CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE</p>	<p>E' stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se ai fini del calcolo del reddito di lavoro dipendente, che in base alla norma non deve superare l'importo di 40.000 euro rispetto all'anno precedente, devono essere considerati anche i premi di risultato soggetti a tassazione sostitutiva al 10% e/o le somme soggette a tassazione separata.</p> <p>Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.</p> <table border="1" data-bbox="373 1592 1390 1733"> <tr> <td>Calcolo soglia 40.000 euro per bonus</td> <td>Non compresi i premi di risultato soggetti a tassazione sostitutiva al 10% e/o le somme soggette a tassazione separata.</td> </tr> </table>	Calcolo soglia 40.000 euro per bonus	Non compresi i premi di risultato soggetti a tassazione sostitutiva al 10% e/o le somme soggette a tassazione separata.		
Calcolo soglia 40.000 euro per bonus	Non compresi i premi di risultato soggetti a tassazione sostitutiva al 10% e/o le somme soggette a tassazione separata.				
<p>EROGAZIONE DEL</p>	<p>Sono state chieste all'Agenzia delle Entrate delle indicazioni operative,</p>				

<p>BONUS</p>	<p>considerato il fatto che l'erogazione del premio per i lavoratori dipendenti spetta per il mese di marzo e che l'elaborazione dei cedolini è già in corso.</p> <p>Nel rispondere è stato chiarito che in base alla norma, i sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Conseguentemente, il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020.</p> <table border="1" data-bbox="373 734 1388 918"> <tr> <td data-bbox="373 734 884 918">Periodo erogazione del bonus</td> <td data-bbox="884 734 1388 918">Corrisposto automaticamente dai sostituti nel mese di aprile e comunque entro le operazioni di conguaglio di fine anno</td> </tr> </table>	Periodo erogazione del bonus	Corrisposto automaticamente dai sostituti nel mese di aprile e comunque entro le operazioni di conguaglio di fine anno
Periodo erogazione del bonus	Corrisposto automaticamente dai sostituti nel mese di aprile e comunque entro le operazioni di conguaglio di fine anno		
<p>EROGAZIONE DEL BONUS. ATTESTAZIONE REDDITI DEL DIPENDENTE</p>	<p>E' stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se per i lavoratori assunti nel corso del 2020 è il datore di lavoro che deve chiedere al precedente datore i dati reddituali del dipendente.</p> <p>Nel rispondere è stato chiarito che qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestare l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente.</p> <table border="1" data-bbox="373 1612 1388 1796"> <tr> <td data-bbox="373 1612 884 1796">Dipendente assunto nel 2020</td> <td data-bbox="884 1612 1388 1796">Autodichiarazione del dipendente in cui si attesta l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente</td> </tr> </table>	Dipendente assunto nel 2020	Autodichiarazione del dipendente in cui si attesta l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente
Dipendente assunto nel 2020	Autodichiarazione del dipendente in cui si attesta l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente		

<p>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA RICONOSCIUTO AL DATORE DI LAVORO</p>	<p>E' stato chiesto se il recupero in compensazione del credito di imposta riconosciuto al sostituto di imposta per il premio di 100 euro anticipato al dipendente è soggetto ai limiti di utilizzo dei crediti di imposta.</p> <p>Nel rispondere è stato chiarito che il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente deve avvenire mediante l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia, come chiarito con la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l'utilizzo in compensazione.</p> <table border="1" data-bbox="375 734 1385 873"> <tr> <td data-bbox="375 734 880 873">Recupero compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente</td> <td data-bbox="880 734 1385 873">Recupero tramite servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e non soggetto a ulteriori limiti o vincoli</td> </tr> </table>	Recupero compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente	Recupero tramite servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e non soggetto a ulteriori limiti o vincoli
Recupero compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente	Recupero tramite servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e non soggetto a ulteriori limiti o vincoli		
<p>ESEMPI NUMERICI</p>	<p>Di seguito una serie di esempi numerici di calcolo del bonus.</p> <div data-bbox="375 1137 1385 1572"> <p>Esempio 1 - contratto full time</p> <p>Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare 22 giorni ("giorni lavorabili"). Supponiamo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in smart working. Ai fini del calcolo del premio spettante si dovrà, pertanto, tener conto che il soggetto ha lavorato presso la propria sede di lavoro 11 giorni sui 22 previsti. Al lavoratore spetteranno, pertanto, 11/22 di 100, vale a dire euro 50.</p> </div> <div data-bbox="375 1639 1385 1908"> <p>Esempio 2 - contratto di part time orizzontale</p> <p>Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì. In tale ipotesi, ancorché per un numero di ore inferiore all'orario di lavoro ordinario, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per metà del periodo previsto (11 giorni), allo stesso spetterà l'importo di euro 50.</p> </div>		

Esempio 3 - contratto di part time verticale

Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al giovedì, quindi, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 18 giorni. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per tutto il periodo previsto (18 giorni), allo stesso spetterà il premio di 100 euro.

Esempio 4 - due contratti di part time orizzontale

Un lavoratore, per effetto di un contratto, lavora dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e per effetto di un altro contratto lavora negli stessi giorni dalle 15 alle 18. Quindi per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la sede di lavoro di mattina, per tutto il periodo previsto e di pomeriggio solo 15 giorni su 22. Allo stesso spetterà l'importo di 100 euro in quanto il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto. Il bonus sarà erogato dal sostituto individuato dal lavoratore.

Esempio 5 - due contratti di part time verticale

Un lavoratore, per effetto di un contratto, lavora da lunedì al mercoledì, e per effetto di un altro contratto lavora giovedì e venerdì. Quindi per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22, così ripartiti: 14 presso il primo datore di lavoro e 8 presso il secondo. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la prima sede di lavoro per tutto il periodo previsto (14 giorni) e presso l'altra sede solo 4 giorni su 8. Allo stesso spetterà l'importo di 100 euro in quanto il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto. Il bonus sarà erogato dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore.

OGGETTO: BLOCCO LICENZIAMENTI DAL 17 MARZO AL 16 MAGGIO 2020 (art. 46 DL 18 2020)

L'art. 46 del [decreto Cura Italia \(DL 18/2020\)](#) prevede che "A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 è precluso per sessanta giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966". Ciò significa che dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020, sono bloccate le procedure di riduzione collettiva del personale, nonché i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, a prescindere dal numero di dipendenti dell'azienda.

Più in particolare **sono vietate** dal 17 marzo al 16 maggio 2020:

- ◆ procedure di **individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità**,
- ◆ **procedure di individuazione dei lavoratori per licenziamenti collettivi**,
- ◆ **prosecuzione di procedure pendenti** avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (data di proclamazione dello stato di emergenza nazionale) al 17 marzo, che sono quindi sospese e possono riprendere successivamente al 16 maggio 2020.
- ◆ Rescissione del contratto di lavoro **per giustificato motivo oggettivo**.

Restano possibili invece:

- ◆ i licenziamenti per giusta causa ovvero per motivi disciplinari
- ◆ le dimissioni del lavoratore
- ◆ il licenziamento dell'apprendista per la conclusione del periodo formativo (non conferma)
- ◆ il licenziamento durante o al termine del periodo di prova
- ◆ la prosecuzione di procedure collettive iniziate prima della data del 23 febbraio 2020

Vediamo di seguito un riepilogo con esempi di licenziamenti vietati o esclusi dal divieto nel periodo di emergenza.

DECRETO LEGGE CURA ITALIA N. 18/2020: LICENZIAMENTI BLOCCATI

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PERMESSI E VIETATI	I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo previsti dall'art. 3 della legge n. 604/1966 che fa riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> ◆ ragioni inerenti l'attività produttiva (cd. Licenziamento economico) ◆ ragioni inerenti il regolare funzionamento della stessa. 	VIETATI FINO AL 16.5.2020
	i licenziamenti per giusta causa, ovvero per comportamenti che non consentono la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto;	PERMESSI
	i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, di natura disciplinare (per i quali va rispettata la procedura di contestazione e di difesa art. 7 legge n. 300/1970 - Statuto dei lavoratori)	PERMESSI
	i licenziamenti per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia	PERMESSI
	i licenziamenti per inidoneità;	PERMESSI
	i licenziamenti dovuti al superamento del periodo di comporto	PERMESSI
	i licenziamenti per pensionamento con "quota 100"	PERMESSI
	i licenziamenti dei dirigenti ove la motivazione prevista è quella della "giustificatezza"	PERMESSI
	la risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo	PERMESSI
	i licenziamenti dei lavoratori domestici	PERMESSI
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE CASI PARTICOLARI	Se è stata inviata lettera di licenziamento con preavviso, ricevuta dal lavoratore prima del 17 marzo ma con decorrenza successiva il licenziamento non è sospeso , perché l'efficacia del licenziamento di perfeziona con la ricezione della comunicazione da parte del lavoratore.	

	<p>Il divieto non riguarda il licenziamento di un lavoratore che ha svolto attività lavorativa durante lo stato di malattia. Infatti, l'espletamento di altra attività lavorativa ed extra-lavorativa da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede e a giustificare il recesso del datore di lavoro per motivi disciplinari.</p> <p>Il licenziamento per scarso rendimento non rientra nel licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Va ricordato che il datore di lavoro, non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso ma è onerato della dimostrazione di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore.</p>
<p>DIMISSIONI</p>	<p>Le dimissioni per giusta causa non sono sospese. Si tratta delle ipotesi in cui il lavoratore può dimettersi senza alcun obbligo di preavviso, facendo riferimento a gravi inadempimenti del datore di lavoro; ad esempio per</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ omessa corresponsione della retribuzione, ◆ omesso versamento dei contributi previdenziali, ◆ molestie sessuali, ◆ dequalificazione professionale, mobbing, ecc...) <p> Il lavoratore che receda per giusta causa conserva il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso ed al trattamento di disoccupazione.</p>
<p>LICENZIAMENTI COLLETTIVI</p>	<p>In merito ai licenziamenti collettivi, il divieto del DL 18/2020 si riferisce a quelli previsti a norma dell'art. 4 o dell'art. 24 della l. 223/1991 quindi le procedure di licenziamento riguardanti riguarda le imprese che</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria, non sono in grado di assicurare la ripresa piena dell'attività alle loro maestranze e non sono in grado di ricorrere a misure alternative (art 4); ◆ le imprese che, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio della stessa provincia. (art 24) <p>Per l'apertura della procedura si dovrà attendere quindi lo spirare dei sessanta giorni richiamati dalla norma.</p>

OGGETTO: AGENTI DI COMMERCIO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COVID-19

Dal 3 aprile ed entro il 30 aprile 2020 è possibile presentare le **domande di richiesta di contributi straordinari** in conseguenza dell'**epidemia Covid-19**, da parte degli **agenti di commercio in attività**, compresi i **pensionati che proseguono l'attività** di agenzia per la maturazione dei supplementi di pensione (o i loro **famigliari in caso di decesso dell'iscritto**).

L'assegnazione dei contributi sarà effettuata secondo una graduatoria di bisogno economico determinata, a parità di cause (decesso, ricovero, etc.), dal reddito del richiedente dichiarato per l'anno 2018, dal più basso al più elevato, di conseguenza non ha alcun rilievo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Le domande saranno soddisfatte nel seguente **ordine di priorità**:

1. decesso dell'iscritto (€ 8.000)
2. contagio da Covid-19 dell'iscritto
3. forte diminuzione delle provvigioni (€ 1.000).

Vediamo quali sono i criteri e le modalità per la richiesta di contributi straordinari Covid-19, sulla base delle istruzioni della Fondazione Enasarco.

DOMANDA DI CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19	
CRITERI E MODALITÀ	
PREMESSA	<p>Tra le prestazioni assistenziali in favore dei propri iscritti, la Fondazione Enasarco prevede erogazioni straordinarie per coloro che si trovano in situazioni particolari di bisogno economico.</p> <p>Secondo quanto previsto dall'art. 46 del Programma di prestazioni assistenziali, in ragione della grave pandemia da Covid-19 che ha colpito anche l'Italia, causando una grave crisi sanitaria ed economica, per l'anno 2020 la Fondazione concede, nel limite massimo di spesa annua pari a €</p>

	<p>8.420.000,00, erogazioni straordinarie prioritariamente a sostegno degli iscritti che hanno subito conseguenze negative rilevanti a causa di tale emergenza.</p> <p>Poiché c'è un budget limitato per le erogazioni straordinarie, queste ultime saranno erogate secondo una graduatoria di necessità economica determinata, a parità di cause (decesso, ricovero, etc.), dal reddito 2018 dell'iscritto, dal più basso al più elevato.</p> <p>La Fondazione Enasarco assegnerà i contributi ai singoli iscritti per bandi quadrimestrali, secondo una graduatoria di reddito dal più basso al più alto.</p> <p>Le domande presentate per un bando e che risulteranno non beneficiarie del contributo economico (perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato al singolo bando) concorreranno d'ufficio ai bandi successivi.</p> <p>Ciascun bando quadrimestrale assegnerà i seguenti contributi economici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ bando 1° quadrimestre, per un budget complessivo di € 2.105.000,00. Le domande potranno essere presentate dal 3 aprile 2020 al 30 aprile 2020; ◆ bando 2° quadrimestre, per un budget complessivo di € 2.105.000,00. Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° maggio 2020 al 31 agosto 2020, si precisa che le domande regolari presentate per il primo quadrimestre e non assegnatarie di contributi concorreranno d'ufficio anche al secondo bando; ◆ bando 3° quadrimestre, per un budget complessivo di € 4.210.000,00. Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020, esclusivamente con le modalità di seguito specificate; le domande regolari presentate per il primo e secondo quadrimestre e non assegnatarie di contributi concorreranno d'ufficio anche al terzo bando.
<p>SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI</p>	<p>La prestazione può essere richiesta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ agenti in attività ◆ pensionati in attività ◆ familiari dell'iscritto deceduto in conseguenza dell'epidemia Covid-19 <p>I soggetti di cui sopra, ad esclusione dei familiari dell'iscritto deceduto, devono avere un reddito del periodo d'imposta 2018 non superiore a 40.000 euro, rilevabile dal modello Unico PF 2019, e più precisamente dato dalla somma dei singoli redditi indicati nelle caselle di seguito dei quadri RN e</p>

	<p>LM se entrambi compilati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Quadro RN1, casella 1; ◆ Quadro LM, casella LM6; ◆ Quadro LM, casella LM34. <p> Il requisito reddituale non si applica in caso di decesso dell'agente in attività a causa del virus Covid-19.</p> <p>Attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ I richiedenti che nel 2018 hanno svolto attività diversa da quella di agenzia (p.es. lavoro subordinato) potranno comprovare il reddito allegando la documentazione fiscale valida alla quale erano tenuti in base all'attività svolta nel 2018. ◆ Per gli agenti operanti in forma di società di persone (Sas, Snc, etc.), il reddito è quello del socio che ha inoltrato la domanda.
<p>IMPORTO DEL CONTRIBUTO</p>	<p>Gli importi dei contributi erogabili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 8.000 euro, in caso di decesso. ◆ 1.000 euro, in caso di contagio. ◆ 1.000 euro, in caso di forte riduzione del reddito. <p>I contributi sono cumulabili tra loro e si potrà concorrere alle diverse graduatorie. Il contributo per decesso dell'iscritto include gli eventuali contributi già richiesti o erogati per contagio o per riduzione del reddito.</p>
<p>SCADENZA DELLA DOMANDA</p>	<p>Dal 3 aprile al 30 aprile 2020 è possibile presentare le domande di erogazioni straordinarie erogazioni straordinarie in conseguenza dell'epidemia Covid-19, per il bando del 1° quadrimestre.</p> <p>Per i successivi quadrimestri le domande dovranno essere presentate entro le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Dal 1° maggio al 31 agosto 2020 (per il bando del 2° quadrimestre) ◆ Dal 1° settembre al 31 dicembre 2020 (per il bando del 3° quadrimestre).

<p>PRESENTAZIONE DOMANDA PER DECESSO</p>	<p>La domanda può essere presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo prestazioniasistenziali@pec.ensarco.it utilizzando del modulo di richiesta disponibile sul sito web www.ensarco.it (da non utilizzare e non valido per tutti gli altri casi)</p> <p>Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Autocertificazione che attesti il decesso dell'iscritto; ◆ Autocertificazione che attesti lo svolgimento dell'attività di agenzia fino alla data del decesso; ◆ Autocertificazione attestante lo stato di famiglia e residenza ◆ Autocertificazione attestante la convivenza more uxorio ai sensi dell'art. 36 e 37 della legge n. 76 del 20 maggio 2016. (da utilizzare solo in caso di convivenza) ◆ Certificato medico attestante che il decesso è avvenuto a causa o concausa del Covid-19. <p>Gli operatori Enasarco, nei tre giorni lavorativi successivi all'arrivo della PEC, inseriranno la domanda e i documenti nel sistema elettronico con data corrispondente al terzo giorno lavorativo dopo l'arrivo della richiesta a mezzo PEC.</p>
<p>PRESENTAZIONE DOMANDA PER CONTAGIO DA COVID-19</p>	<p>La domanda può essere presentata esclusivamente on-line mediante accesso all'area riservata del sito inEnasarco e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Certificato medico attestante il contagio da Covid-19 ◆ Modello Unico PF 2019 (o altra documentazione fiscale valida) attestante il reddito 2018 dell'iscritto non superiore a 40.000 euro.
<p>PRESENTAZIONE DOMANDA PER PROVVISORI FORTEMENTE RIDOTTE A CAUSA DELL'EPIDEMIA COVID-19</p>	<p>La domanda può essere presentata esclusivamente on-line mediante accesso all'area riservata del sito inEnasarco e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Modello Unico PF 2019 (o altra documentazione fiscale valida) attestante il reddito 2018 dell'iscritto non superiore a 40.000 euro; ◆ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante una diminuzione delle provvigioni nel trimestre di contribuzione precedente la presentazione della domanda, superiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. <p>L'agente può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di avere avuto una diminuzione delle provvigioni superiore al 33% con riguardo al trimestre</p>

	<p>antecedente la presentazione della domanda di contributo straordinario. I trimestri che possono essere considerati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1° trimestre – gennaio, febbraio, marzo ◆ 2° trimestre – aprile, maggio, giugno ◆ 3° trimestre – luglio, agosto, settembre ◆ 4° trimestre – ottobre, novembre, dicembre <p> Se l'agente non ha avuto una sensibile diminuzione di provvigioni ad esempio nel 1° trimestre, ha la possibilità di presentare la domanda di erogazione straordinaria successivamente, in presenza di una diminuzione superiore al 33% nel 2° o 3° o 4° trimestre.</p>
<p>GRADUATORIA DELLE DOMANDE</p>	<p>Le domande saranno soddisfatte nel seguente ordine di priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ prioritariamente, saranno erogati contributi economici nei casi di decesso di agente in attività causato dal Covid-19 (il contributo economico è di € 8.000) ◆ soddisfatte le domande di cui sopra, saranno erogati contributi economici agli iscritti per intervenuto contagio da Covid-19, la domanda dovrà essere corredata da idonea certificazione sanitaria attestante l'avvenuto contagio dell'iscritto (in questo caso il contributo economico è di € 1.000) ◆ soddisfatte le domande di cui sopra, saranno erogati contributi economici agli iscritti per i quali possano presumersi provvigioni fortemente ridotte a causa dell'epidemia Covid-19 (il contributo è di € 1.000, a prescindere dal carico familiare). <p>I contributi per i casi di contagio e di riduzione delle provvigioni sono cumulabili tra loro. Il contributo per decesso dell'agente iscritto, tuttavia, assorbe gli eventuali contributi eventualmente già erogati o richiesti per ricovero o per riduzione delle provvigioni, pertanto, l'erogazione straordinaria complessivamente erogata non potrà superare la somma di € 8.000.</p> <p>Entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza di ciascun bando la Fondazione redigerà la graduatoria provvisoria, disponibile nell'area riservata inEnasarco.</p> <p>Successivamente alla graduatoria provvisoria, la Fondazione verificherà la congruità dei documenti prodotti da ciascun iscritto con quanto dichiarato</p>

	<p>nella domanda e redigerà la graduatoria definitiva.</p> <p>Gli iscritti riceveranno, quindi, apposita comunicazione sull'esito della loro domanda ("accolta" oppure "non accolta e inserita d'ufficio nel bando successivo" oppure "non accolta per documentazione insufficiente o non conforme", all'esito del 1° e 2° bando, oppure "non accolta definitivamente", all'esito del 3° bando).</p>
<p>ALTRE EROGAZIONI STRAORDINARIE</p>	<p>Gli iscritti che nel corso del 2020, in possesso di un reddito per l'anno 2018 non superiore a € 40.000 rilevabile sempre dal modello Unico PF 2019, che abbiano subito eventi pregiudizievoli di assoluta gravità e tali da determinare uno stato di rilevante bisogno economico, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione un contributo straordinario.</p> <p>La domanda può essere presentata esclusivamente on-line mediante accesso all'apposita sezione riservata del sito inEnasarco o con le altre modalità indicate dalla Fondazione stessa.</p> <p>La domanda sarà oggetto di valutazione insindacabile.</p>

LE EROGAZIONI LIBERALI ED IL CORONAVIRUS

INTRODUZIONE

Il D.L. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), contenente misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da COVID-19, ha previsto una misura riguardante delle agevolazioni per le erogazioni liberali effettuate per finanziare gli interventi di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Tale previsione dispone un regime distinto a seconda che le erogazioni siano effettuate da soggetti non imprenditori, ovvero imprenditori.

In entrambi i casi, le agevolazioni spettano per le erogazioni "effettuate nell'anno 2020". Per le persone fisiche e gli enti non commerciali spetta una detrazione dall'imposta lorda (IRFEP o IRES) nella misura del 30%. La detrazione, per espressa disposizione di legge, non può superare i 30.000 Euro.

Per i titolari di reddito d'impresa, le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020, sono deducibili dal reddito d'impresa per intero (ciò si desume dal richiamo espresso all'art. 27 della Legge n. 133/1999).

Ai fini IRAP tali erogazioni sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate. Si tenga presente che sia ai fini della detrazione dall'imposta lorda che della deduzione dal reddito d'impresa, la valorizzazione delle erogazioni in natura avviene in base agli artt. 3 e 4 del DM 28.11.2019.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Le agevolazioni relative alle persone fisiche si vanno ad aggiungere a quelle già esistenti che prevede il TUIR?
2. Le erogazioni liberali effettuate ai sensi del decreto "Cura Italia" sono soggette all'imposta sulle donazioni?

3. Le erogazioni liberali sotto forma di deducibilità ai fini IRES / IRAP, possono essere dedotte dal reddito d'impresa anche quando l'impresa erogante si trova in perdita fiscale?
4. Alle donazioni in natura di cui al Decreto Cura Italia, quale trattamento IVA applico?
5. La detrazione per le persone fisiche ed enti non commerciali ha un limite massimo mentre invece quella dei soggetti titolari di reddito d'impresa non lo ha?
6. Le erogazioni liberali delle PF sono sottoposte alle regole di parametrizzazione del reddito complessivo?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. LE AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE FISICHE SI VANNO AD AGGIUNGERE A QUELLE GIÀ ESISTENTI CHE PREVEDE IL TUIR?

R.1. Le misure introdotte dal D.L. n. 18/2020 si vanno ad aggiungere alle già esistenti agevolazioni per i contribuenti che eseguono erogazioni liberali a favore di determinati soggetti.

A seconda dei casi, infatti, ai contribuenti possono spettare delle detrazioni d'imposta o delle deduzioni dal reddito imponibile.

Si ricorda inoltre che le persone fisiche non imprenditori fanno valere l'agevolazione relativa alle erogazioni liberali in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730, modello REDDITI PF) secondo il principio di cassa.

D.2. LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE AI SENSI DEL DECRETO "CURA ITALIA" SONO SOGGETTE ALL'IMPOSTA SULLE DONAZIONI?

R.2. Si segnala che l'art. 66, comma 2 del D.L. 18/2020, tramite il rinvio all'art. 27 della Legge n. 133/99, garantisce l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di donazione prevista dal comma 2 della Legge n. 133/99 per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di

contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Pertanto, lo stesso D.L. n. 18/2020, nell'ambito della norma relativa alle agevolazioni per le erogazioni liberali operati per le imposte dirette, ha in qualche modo richiamato una esenzione dall'imposta di donazione per tali erogazioni.

Tuttavia, il rinvio operato dall'art. 66 co. 2 del D.L. n. 18/2020, all'art. 27 della L. n. 133/99, non sembrerebbe poter avere applicazione generalizzata, in quanto pare limitato sia temporalmente che soggettivamente.

In breve, dal combinato disposto dell'art. 66, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 27, comma 3 della L. n. 133/99, deriva l'esenzione dall'imposta sulle donazioni per le erogazioni liberali, in denaro o in natura, operate, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus:

- ◆ nel 2020;
- ◆ da soggetti titolari di reddito di impresa.

D.3. LE EROGAZIONI LIBERALI SOTTO FORMA DI DEDUCIBILITÀ AI FINI IRES/IRAP, POSSONO ESSERE DEDOTTE DAL REDDITO D'IMPRESA ANCHE QUANDO L'IMPRESA EROGANTE SI TROVA IN PERDITA FISCALE?

R.3. Su questa tematica è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 8/E del 2020. Con tale documento di prassi è stato precisato che la deduzione non è parametrata al reddito realizzato.

L'A agevolazione, quindi, spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale.

L'Agenzia ha osservato che la deduzione in esame è collegata esclusivamente all'erogazione liberale effettuata e, pertanto, prescinde dalla presenza o meno di un reddito d'impresa conseguito e dichiarato nel periodo dell'erogazione.

D.4. ALLE DONAZIONI IN NATURA DI CUI AL DECRETO CURA ITALIA QUALE TRATTAMENTO IVA APPLICHO?

R.4. La cessione gratuita di determinati beni può non essere soggetta a IVA, secondo quanto prevede l'art. 6, comma 15, della Legge n. 133/99, dal momento che, in particolari fattispecie, gli

stessi si considerano distrutti ai fini dell'imposta, pur mantenendosi per il donante il relativo diritto alla detrazione.

La presunzione della distruzione dei beni relativamente agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, può essere fatta valere con riguardo:

- ◆ ai prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
- ◆ ai prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili, nonché per prossimità della data di scadenza.

Tali beni devono essere ceduti gratuitamente:

- ◆ ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni, aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;
- ◆ agli enti pubblici, nonché agli enti privati, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e attraverso forme di mutualità.

Secondo quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 8/E del 2020, considerato che la disciplina che assimila le cessioni gratuite di beni alla distruzione ai fini IVA, è circoscritta sia in termini oggettivi che soggettivi, l'applicazione di tale trattamento anche alle erogazioni liberali in natura destinate a supportare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentita esclusivamente in relazione a quelle misure di supporto che rispettano i requisiti oggettivi e soggettivi summenzionati.

D.5.LA DETRAZIONE PER LE PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI HA UN LIMITE MASSIMO MENTRE QUELLA DEI SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA NON LO HA?

R.5. Come già anticipato, per i titolari di reddito d'impresa, tali erogazioni – effettuate nel 2020 – sono deducibili dal reddito d'impresa per intero; anche ai fini IRAP tali erogazioni sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, il Decreto Cura Italia – art. 66, comma 1 – ha previsto una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF o IRES) nella misura del 30% per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nel 2020 in favore di determinati soggetti al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica.

Come già anticipato, la detrazione per espressa disposizione di legge, non può superare i 30.000 Euro.

Per fruire, quindi, dell'ammontare massimo della detrazione fiscale, l'erogazione deve essere di importo pari a 100.000 Euro, nei limiti di capienza dell'imposta lorda.

D.6. LE EROGAZIONI LIBERALI DELLE PF SONO SOTTOPOSTE ALLE REGOLE DI PARAMETRIZZAZIONE DEL REDDITO?

R.6. Come noto dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 629 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) in relazione alla parametrizzazione al reddito complessivo alle sole detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR.

Il comma citato della Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che dal 1° gennaio 2020 le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (che non sono specificamente escluse) spettano:

- ◆ per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000 Euro;
- ◆ per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 Euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 Euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000 euro le detrazioni non spettano.

Da quanto sopra riportato, emerge che le erogazioni liberali di cui al Decreto Cura Italia, in quanto non rientranti tra quelle contemplate dall'art. 15 del TUIR, sono escluse della parametrizzazione al reddito complessivo delle persone fisiche.

CASI RISOLTI

C.1. CALCOLO DELLA DETRAZIONE

S.1 Sono una persona fisica e durante il mese di aprile 2020 ho effettuato una donazione di 1000 Euro rientrante nelle caratteristiche e requisiti previsti dal Decreto Cura Italia. Quale detrazione mi competerà nel modello REDDITI? Posso portarla in detrazione già nel modello REDDITI 2020?

Come è stato anticipato, la detrazione spettante per le persone fisiche è pari al 30% dell'importo effettuato; quindi, nel caso concreto la detrazione spettante al contribuente sarebbe pari a 300 Euro:

$$1000 \times 30\% = 300$$

Si tenga presente che tale importo potrà essere recuperato se il contribuente ha capienza nell'imposta lorda, altrimenti va perso.

La detrazione andrà inserita nel modello REDDITI 2021 in quanto la normativa prevede che la stessa sia effettuata per cassa.

S.2 Se l'importo dell'erogazione liberale fosse di 120.000 Euro, quale sarebbe la detrazione spettante?

Come anticipato, l'agevolazione spetta per un importo non superiore a 30.000 Euro, corrispondente quindi a erogazioni effettuate, anche in più momenti, per un valore massimo di 100.000 Euro.

Questo comporta che in questo caso, la detrazione massima recuperabile è pari a 30.000 euro:

$$100.000 \times 30\% = 30.000$$

C.2. CALCOLO DEDUZIONE PER SRL IRES IN PERDITA

S.1 Si consideri una SRL che effettua una erogazione liberale con tutte le caratteristiche e requisiti

di cui al Decreto Cura Italia. Effettua i seguenti importi di erogazione liberale:

- ◆ marzo 2020 = 10.000
- ◆ aprile 2020 = 5.000
- ◆ maggio 2020 = 5.000

Dai numeri sopra riportati nel 2020 effettua un totale di 20.000 Euro di erogazioni liberali. Il risultato di esercizio della SRL relativo al 2020 si ipotizza sarà in perdita fiscale, quale sarà la deduzione che spetterà all'impresa? C'è qualche limitazione per il fatto che la stessa consegue una perdita fiscale?

Come abbiamo anticipato, le erogazioni liberali delle imprese non è parametrata al reddito realizzato. Quindi, la SRL di cui all'esempio, potrà dedurre dal risultato di esercizio del 2020 (sia esso una perdita fiscale che un utile) un importo pari a 20.000 Euro.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento n. 166579 del 20 aprile 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha informato che il nuovo tracciato delle e-fatture sarà obbligatorio solo a partire dal 1° gennaio 2021.

[Provvedimento n. 171426 del 22 aprile 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha uniformato e prorogato al 1° settembre 2020 i termini di avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi previsti per i gestori con impianti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 19/E del 21 aprile 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 7% da parte di pensionati esteri che si trasferiscono in un piccolo Comune delle regioni del Sud Italia.

[Risoluzione 20/E del 21 aprile 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha disposto la soppressione della causale contributo APEV dal Modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 109 del 20 aprile 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di IVA e split payment, con riferimento alle sanzioni per errori nell'applicazione del regime.

[Risposta interpello 110 del 20 aprile 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell'emissione di token, distinguendone i diversi tipi.

[Risposta interpello 111 del 21 aprile 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione dei redditi nell'istituto del trust revocabile.

[Risposta interpello 112 del 21 aprile 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme erogate dal fondo indennizzi risparmiatori.

[Risposta interpello 113 del 21 aprile 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire delle agevolazioni "prima casa" nel caso di acquisto di ulteriore unità immobiliare adiacente.

[Risposta interpello 114 del 21 aprile 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle ritenute alla fonte a titolo di imposta nell'ambito di concorsi e le operazioni a premio.

[Risposta interpello 115 del 23 aprile 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie per prestazioni effettuate nei confronti di persone fisiche, da società che svolge un'attività artigiana in ambito ortopedico iscritta nell'albo artigiani e nella banca dati di fabbricanti di dispositivi medici ma non in uno specifico albo professionale.

[Risposta interpello 116 del 23 aprile 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta predisposizione della dichiarazione dei redditi di società, a seguito di trasformazione societaria con conseguente variazione delle quote dei soci.

[Risposta interpello 117 del 23 aprile 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla non imponibilità Iva delle cessioni di beni intracomunitari.

[Risposta interpello 118 del 24 aprile 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità dell'esenzione IVA ad un "pacchetto di medicina preventiva e curativa ad approccio funzionale".

[Risposta interpello 119 del 24 aprile 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del regime cd. Forfetario ad un soggetto non residente in Italia.

[Risposta interpello 120 del 24 aprile 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina relativa al patent box, indicando quali somme incassate da una società si considerano reddito agevolabile.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 24.04.2020 AL 08.05.2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

Con la pubblicazione del [Decreto Liquidità DL n. 23/2020](#), sono state definite disposizioni in merito a nuove sospensioni dei termini di versamento tributari e contributivi e dei relativi adempimenti a seguito dell'emergenza Coronavirus, che integrano quelle definite dal "[Decreto Cura Italia](#)" DL 18/2020.

Lunedì **27 Aprile 2020**

Gli **operatori intracomunitari** con obbligo mensile devono presentare in via telematica **gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari** effettuati nel mese di marzo, quelli con obbligo trimestrale gli elenchi relativi alle operazioni del primo trimestre 2020 (**Elenchi Intrastat**).

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Gli **enti della ricerca scientifica e dell'università**, e **gli enti della ricerca sanitaria** che intendono partecipare alla ripartizione della quota del **5 per mille dell'Irpef**, devono presentare la **domanda di iscrizione**.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

I contribuenti di età pari o superiore a 75 anni in possesso dei requisiti per godere **dell'esonero del pagamento del canone Rai** devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, direttamente a un ufficio territoriale delle Entrate o inviata con plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 S.A.T.

- Sportello abbonamenti Tv - 00121 – Torino.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DI n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Ultimo giorno utile per i contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato con F24 con modalità telematiche, per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, per il versamento della **seconda rata trimestrale (23,93 euro)**.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Versamento dell'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari (escluse le fatture elettroniche), in unica soluzione, per quelli emessi o utilizzati nell'anno precedente, tramite modello F24 esclusivamente con modalità telematica.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli **elenchi Intra-12** relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di **marzo**, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento, può essere trasmesso direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il [modello INTRA 12](#).

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DI n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Presentazione della dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti relativa all'anno precedente, esclusivamente in via telematica, da parte degli enti creditizi con esercizio coincidente con l'anno solare che effettuano le operazioni di credito a medio e lungo termine, operazioni di finanziamento strutturate e altre operazioni di credito.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62,

commi 1 e 6, del DI n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Gli enti creditizi con esercizio coincidente con l'anno solare devono versare il **saldo 2019** e la **prima rata di acconto 2020** dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Gli **enti no profit** (enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi, tra cui rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative iscritte nell'Anagrafe delle Onlus e le Onlus, le Onlus diverse dalle società cooperative) devono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito rendiconto.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Trasmissione in via telematica della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al **primo trimestre 2020 (Esterometro)**, da parte dei soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia, nonché residenti e non residenti nel territorio dello Stato che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, *console da gioco, tablet Pc e laptop*.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DI n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Invio della dichiarazione relativa all'ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del **trimestre solare precedente**, per la liquidazione dell'imposta di bollo sugli assegni circolari, da parte delle **banche e gli istituti di credito** autorizzati a

emettere assegni circolari.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di **marzo 2020**, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di **febbraio 2020**.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (**Modello IVA TR**), esclusivamente in via telematica, da parte dei contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per richiedere i rimborsi infrannuali.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente da parte degli **Enti non commerciali e agricoltori esonerati** (sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali), tramite Modello F24 EP con modalità telematiche.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** anche da parte dei soggetti indicati all'art. 18, commi da 1 a 6, del DL n. 23/2020.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Presentazione della **dichiarazione Iva 2020** relativa all'anno d'imposta 2019 esclusivamente in via telematica, da parte dei contribuenti esercenti attività d'impresa oppure attività artistiche o professionali,

titolari di partita Iva.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Gli operatori finanziari (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) devono comunicare all'Anagrafe tributaria **i dati riferiti al mese di marzo** relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Le società sportive di calcio professionistiche partecipanti ai campionati nazionali di serie A, B e Lega pro (ex C1 e C2) devono comunicare all'Agenzia delle entrate, i contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, i contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l'atleta professionista e la società sportiva, e i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Trasmissione delle **Certificazioni uniche (Cu 2020)** contenenti i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019. **EMERGENZA CORONAVIRUS:** La scadenza è stata prorogata alla data del 30 aprile dall'articolo 22 del DL n. 18/2020.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Le strutture sanitarie private (società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l'esercizio della professione medica o paramedica) devono **comunicare** all'Agenzia delle entrate **l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2019** in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all'interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo, in via telematica, utilizzando il modello SSP.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.